

I corrispettivi per le opere pubbliche (prima e) dopo la Legge “Bersani”

Nell'ultimo numero di questa rivista si è analizzato l'impatto della Legge “Bersani” (Legge 4 agosto 2006 n. 248 che ha convertito il Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223), sulla normativa in tema di tariffe professionali degli architetti nei rapporti con i soggetti privati. Peraltro la stessa Legge “Bersani” ha introdotto nuove e complesse problematiche anche per quanto riguarda i rapporti con gli enti pubblici ed in particolare per le attività espletate in vista della realizzazione di opere pubbliche.

Uno dei principali problemi che l'interprete, e quindi anche le pubbliche amministrazioni che indicano bandi per lo svolgimento di attività connesse con la realizzazione di opere pubbliche, è chiamato da subito ad affrontare è di stabilire se l'abrogazione delle disposizioni che prevedono l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime riguardi anche il settore dei lavori pubblici, ovvero se si possa sostenere che in questa materia nulla (o quasi) è mutato. Prima di entrare nel merito della nuova normativa, è opportuno osservare che il problema della derogabilità dei minimi tariffari nei rapporti con gli enti pubblici non è certo una novità di questi ultimi tempi, dato che è sul tappeto da non meno di trent'anni.

L'Articolo unico delle norme sulle tariffe degli ingegneri e degli architetti, nel testo risultante a seguito delle modifiche apportate dalla Legge 5 maggio 1976 n. 340, aveva sancito il principio dell'inderogabilità degli onorari minimi previsti dalla tariffa professionale degli architetti, principio che tuttavia, secondo quanto chiarito dall'Articolo 6 della Legge 1° luglio 1977 n. 404, doveva “intendersi applicabile esclusivamente ai rapporti intercorrenti tra privati”.

Successivamente fu emanato l'Articolo 12-bis del Decreto Legge 2 marzo 1989 n. 65, modificato dalla Legge di conversione 26 aprile

1989 n. 155, il quale prevedeva la possibilità di ridurre fino al 20 per cento i minimi di tariffa “per le prestazioni rese dai professionisti allo Stato e agli altri enti pubblici relativamente alla realizzazione di opere pubbliche o comunque di interesse pubblico, il cui onere è in tutto o in parte a carico dello Stato e degli altri enti pubblici”.

Il quadro normativo mutò a seguito dell'entrata in vigore dell'Articolo 17, comma 14 *quater* della Legge 11 febbraio 1994 n. 109, introdotto dall'Articolo 6 della Legge 18 novembre 1998 n. 415, il quale stabiliva che i corrispettivi per le attività svolte dai professionisti in riferimento alla realizzazione di opere pubbliche che sarebbero stati determinati con decreto ministeriale secondo quanto prevedeva l'Articolo 17, comma 12 *ter* dello stesso decreto, “sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma dell'Articolo unico della Legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall'Articolo unico della Legge 5 maggio 1976, n. 340”, sancendo la nullità di ogni patto contrario.

Peraltro tale disposizione faceva espressamente salva la possibilità di deroga ai minimi tariffari entro il limite del 20 per cento di cui al citato Articolo 4, comma 12 bis, del Decreto Legge n. 65/89.

In applicazione dell'Articolo 17, comma 12 *ter* fu emanato il Decreto ministeriale 4 aprile 2001 che ha determinato “i corrispettivi per le attività di progettazione e per le altre attività previste dall'Art. 17, comma 14-bis, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109”.

Tale Decreto ha avuto una serie di vicissitudini giudiziarie, (che per ragioni di spazio non possono essere riferite in questa sede, ma delle quali si è dato conto nei nn. 10/2003 e 1-2/2005 della rivista) dalle quali peraltro sembra essere uscito indenne.

Con la recentissima ordinanza 30 ottobre 2006 n. 352, la Corte Costituzionale ha infatti riconosciuto la legittimità costituzionale dell'Articolo 17, comma 12 *ter* della Legge n. 109/94, introdotto dall'Articolo 7, comma 1 della Legge 1° agosto 2002

n. 166, il quale aveva previsto che, nelle more dell'emanazione del nuovo Decreto ministeriale di determinazione dei corrispettivi previsto dallo stesso Articolo 17, comma 12 *ter* della Legge n. 109/94, “continua ad applicarsi quanto previsto nel decreto del Ministro della giustizia del 4 aprile 2001”, e ciò benché al momento della pubblicazione della Legge che ha introdotto il sopra citato articolo 17, comma 12 *ter* della Legge n. 109/94 il Decreto ministeriale 4 aprile 2001 fosse già stato annullato dal TAR del Lazio. Nel nuovo “Codice dei contratti pubblici” (Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163) il tema dei corrispettivi è disciplinato nei termini seguenti.

L'Articolo 92, comma 2 stabilisce che “il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, determina, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi delle attività che possono essere espletate dai soggetti di cui al comma 1 dell'Articolo 90, tenendo conto delle tariffe previste per le categorie professionali interessate”.

Lo stesso comma precisa che i corrispettivi in questione “sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma dell'Articolo unico della Legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall'Articolo unico della Legge 5 maggio 1976, n. 340”, sancendo la nullità di ogni patto contrario.

A sua volta l'Articolo 253 comma 17 prevede che “fino all'emanazione del Decreto di cui all'Articolo 92, comma 2, continua ad applicarsi quanto previsto nel decreto del Ministro della giustizia del 4 aprile 2001”, le cui previsioni, come detto, sono a loro volta da considerarsi “minimi inderogabili”. Sia con riferimento alle previsioni “a regime” sia relativamente a quelle valevoli in via transitoria, il Codice dei contratti prevede dunque l'inderogabilità dei corrispettivi relativi alle prestazioni professionali connesse alla realizzazione di opere pubbliche.

In questo quadro normativo sono intervenute le previsioni del Decreto “Bersani”, il cui Articolo 2 comma 1, nella formulazione risultante dalle modifiche apportate in sede di con-

versione, dispone l'abrogazione delle "disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali... l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti...".

Il successivo comma 2 dello stesso Articolo 2 stabilisce poi che "nelle procedure ad evidenza pubblica, le stazioni appaltanti possono utilizzare le tariffe, ove motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dei compensi per attività professionali". Si tratta di comprendere se le disposizioni della Legge "Bersani" abbiano comportato l'abrogazione dei sopra citati articoli 92 e 253 del Codice dei contratti. Propende per la risposta negativa il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori nella determinazione n. 2/2006 (della quale si è riferito nell'ultimo numero di questa rubrica).

Ciò principalmente partendo dalla considerazione che, a norma dell'Articolo 90 del Codice dei contratti, tra i soggetti abilitati all'attività di progettazione di opere pubbliche vi sono non solo i professionisti e le società professionali di cui all'Articolo 1 della Legge n. 1815/1939, ma anche le società di ingegneria, i raggruppamenti temporanei, i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria anche in forma mista. Ora, l'Articolo 2 della Legge "Bersani" si riferisce soltanto "alle attività libero professionali e intellettuali" e tale non può essere definita ad esempio l'attività di una società di ingegneria che, secondo la determinazione sopra citata, rientrerebbe piuttosto nella categoria delle imprese commerciali.

A detta di tale determinazione, pretendere di applicare la Legge "Bersani" ai corrispettivi dei liberi professionisti in questa materia significherebbe dunque creare un "doppio regime": per le prestazioni dei liberi professionisti si potrebbe derogare al regime tariffario, mentre ciò non



sarebbe possibile per i soggetti indicati dall'Articolo 90 che non rientrano in questa categoria; il che sarebbe fortemente criticabile sotto il profilo della legittimità. In realtà, seguendo la logica di cui alla determinazione n. 2/06 si rischierebbe di giungere a conclusioni altrettanto paradossali. L'Articolo 92 del Codice dei contratti prevede infatti che le tabelle dei corrispettivi delle attività che possono essere espletate dai soggetti di cui al comma 1 dell'Articolo 90 (che, come detto, non sono solo i liberi professionisti, debbano essere determinate "tenendo conto delle tariffe previste per le categorie professionali interessate" e che i corrispettivi in questione "sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma dell'Articolo unico della Legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall'Articolo unico della Legge 5 maggio 1976, n. 340".

Poiché le tariffe e le norme da ultimo richiamate si applicano soltanto ai liberi professionisti e non alle imprese commerciali, si potrebbe concludere che il regime di inderogabilità riguarderebbe solo i primi e non le seconde e che pertanto già il Codice dei contratti abbia introdotto proprio il "doppio regime" che, secondo la determinazione citata, sarebbe gravemente illegittimo.

Pare viceversa corretto ritenere che il legislatore del Codice dei contratti, pur richiamando norme e tariffe valevoli soltanto per i liberi professionisti, abbia inteso con ciò riferirsi a tutti i soggetti, indicati al comma 1 dell'Articolo 90, abilitati a partecipare a procedure di affidamento di attività di progettazione di opere pubbliche, e quindi che in realtà non si tratti di un "doppio regime", ma di una disciplina unitaria per tutte le

categorie di operatori. Si potrebbe dunque ritenere che analogo discorso possa valere per le previsioni della Legge "Bersani" e che pertanto l'abrogazione del principio di inderogabilità dei corrispettivi si applicherebbe nei confronti di tutti i soggetti di cui all'Articolo 90, comma 1, senza che si venga a creare alcun "doppio regime" per i liberi professionisti da un lato e per gli altri soggetti indicati dall'Articolo 90, comma 1 dall'altro. Peraltro vi sono altri aspetti, che non è possibile approfondire in questa sede, che pongono dubbi circa l'abrogazione degli Articoli 92 e 253 del Codice dei contratti da parte dell'Articolo 2 della Legge "Bersani".

Ci si riferisce in primo luogo al mancato rispetto, da parte del Decreto "Bersani" della procedura rinforzata di cui all'Articolo 1, comma 4 della Legge n. 131/2003, il quale prevede il coinvolgimento della conferenza Stato-Regioni nella definizione dei principi fondamentali delle materie di legislazione concorrente.

A ciò si aggiunga che, a norma dell'Articolo 255 del Codice dei contratti "ogni intervento normativo incidente sul codice, o sulle materie dallo stesso disciplinate, va attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute", il che non è avvenuto nel caso di specie.

Da ultimo non pare così scontato che i "corrispettivi" disciplinati dal Codice dei contratti rientrino nella nozione di "tariffe" (i cui minimi secondo la Legge "Bersani" non sono più inderogabili).

È quanto mai urgente, dunque, un intervento legislativo che faccia chiarezza sulla normativa applicabile in tema di compensi professionali connessi alla realizzazione di opere pubbliche, anche in considerazione del fatto che nel frattempo, con riferimento alla determinazione dei corrispettivi in questa materia, le amministrazioni stanno adottando le soluzioni più disparate, anche diametralmente opposte, alcune delle quali risulteranno giocoforza illegittime.

Riccardo Marletta

Organizzazione e certificazione qualità per lo studio di architettura

L'evoluzione del mercato, la riforma delle libere professioni, l'introduzione di norme che per ragioni di sicurezza sociale (*privacy*, antiriciclaggio) sempre più coinvolgono i professionisti e ne condizionano l'attività, impongono agli studi professionali, compresi quelli di architettura, un riesame critico del proprio posizionamento e delle proprie strategie. Se aggregarsi, anche in modo non giuridicamente regolamentato, risulta essere la tendenza evolutiva degli studi di architettura in un'ottica di sostegno dell'immagine, di ottimizzazione dei costi e di miglioramento dell'efficacia operativa, creare aggregazioni *ben governate* ed *organizzate* diventa un'esigenza imprescindibile per chi voglia cavalcare in modo appropriato le nuove opportunità di sviluppo.

In quest'ottica lo standard di qualità ISO 9000, soprattutto dopo la nuova impostazione data alla norma ISO 9001:2000 al fine di soddisfare anche le esigenze del mondo dei servizi, rappresenta un riferimento organizzativo semplice, ben articolato e di sicura efficacia se interpretato correttamente in relazione alle effettive esigenze e dimensioni dello studio. Pervenire alla certificazione qualità rappresenta infine un'opportunità sia per favorire i rapporti con gli enti pubblici (in occasione della partecipazione a gare di appalto) ed in generale il sostegno dell'immagine sia, e forse soprattutto, per il miglioramento nel tempo dell'efficienza e dell'efficacia dello studio.

Sarebbe così auspicabile affrontare la creazione di un nuovo studio, o il riposizionamento del proprio studio già operante, in un'ottica di innovazione e di qualità, come se si trattasse di un progetto professionale, definendone gli *input* significativi, gli *output* (obiettivi) auspicati, nonché tempi, risorse ed azioni necessarie per conseguirli. Affrontare in modo progettuale la creazione o il riposizionamento di uno studio professionale significa definire i seguenti elementi fondamentali:

• *Caratteristiche del contesto economico e sociale in cui si opera:*

- aspetti generali del contesto;
- esterno allo studio (mercato, opportunità, vincoli operativi, ecc.);
- interno allo studio (esperienze, storia, prerogative dei professionisti, ecc.);
- aspettative dei *partners*;
- punti forti su cui poter contare e vantaggi di cui poter godere per effetto della realizzazione del progetto;
- punti critici e rischi con i quali “fare i conti”;
- vincoli ai quali ci si deve condizionare.

• *Caratteristiche del progetto organizzativo che si vuole realizzare:*

- obiettivi prefissati;
- risultati auspicati;
- responsabilità attribuite.

• *Caratteristiche del processo, inteso come percorso da seguire per la realizzazione del progetto organizzativo:*

- risorse e condizioni necessarie;
- risorse professionali necessarie;
- risorse economiche necessarie;
- attività da svolgere;
- pianificazione.

• *Criteri e modalità di valutazione dei risultati ottenuti:*

- stato di avanzamento delle attività;
- rispondenza delle attività al programma;
- rispondenza dei risultati al programma;
- capacità del personale rispetto alle esigenze;
- procedure di misurazione di requisiti o caratteristiche.

Prima di affrontare nel dettaglio le attività tipiche di uno studio di architettura “in qualità” è necessario chiarire quali sono i principi di base che ispirano le norme ISO 9000: 2000, di seguito elencati.

• *Organizzazione orientata al cliente:* le organizzazioni dipendono dai propri clienti e dovrebbero pertanto capire le loro esigenze presenti e future, ottemperare ai loro requisiti e mirare a superare le loro stesse aspettative.

• *Leadership:* i capi stabiliscono unità di intenti e di indirizzo dell'organizzazione. Essi dovrebbero creare e mantenere un ambiente interno che coinvolga pienamente il personale

nel perseguimento degli obiettivi dell'organizzazione.

• *Coinvolgimento del personale:* le persone, a tutti i livelli, costituiscono l'essenza di un'organizzazione ed il loro pieno coinvolgimento permette di porre le loro capacità al servizio dell'organizzazione.

• *Approccio per processi:* un risultato desiderato si ottiene con maggiore efficienza quando le relative risorse ed attività sono gestite come un processo.

• *Approccio sistemico alla gestione:* identificare, capire e gestire un sistema di processi interconnessi, mirati a determinati obiettivi, migliora l'efficacia e l'efficienza dell'organizzazione.

• *Miglioramento continuo:* il miglioramento continuo dovrebbe essere un obiettivo permanente dell'organizzazione.

• *Decisioni basate su dati di fatto:* le decisioni efficaci si basano sull'analisi di dati ed informazioni.

• *Rapporti di reciproco beneficio con i fornitori:* una organizzazione ed i suoi fornitori sono interdipendenti ed un rapporto di reciproco beneficio migliora, per entrambi, la capacità di creare valore.

L'applicazione dei principi di gestione per la qualità si pone come obiettivo benefico diretti, quali:

- l'identificazione e soddisfazione delle esigenze e aspettative dei clienti;
- l'ottenimento delle prestazioni in modo più efficace ed efficiente;
- il conseguimento, la conservazione ed il miglioramento delle prestazioni e delle capacità complessive dell'organizzazione.

Ma può determinare impatto anche su:

- fidelizzazione del cliente;
- sviluppo dello studio attraverso le referenze di clienti soddisfatti;
- risultati operativi;
- flessibilità e velocità di risposta alle richieste del cliente;
- comprensione e la motivazione del personale e dei professionisti verso gli obiettivi dell'organizzazione, come pure il loro coinvolgimento nel processo di miglioramento continuo.

Lo standard organizzativo contenuto nella norma UNI EN ISO 9001:2000

identifica quattro elementi critico-strategici per la gestione del sistema qualità (cosiddetti “macroprocessi”) che interagiscono tra loro in modo “circolare” nel perseguimento del continuo miglioramento dei risultati dove sia l’*input* che l’*output* si rapportano alle esigenze dei clienti (da leggersi anche come titolari, collaboratori, altre parti interessate), come requisiti in ingresso e come soddisfazione in uscita:

- responsabilità della direzione;
- gestione delle risorse;
- erogazione del servizio;
- misurazioni, analisi e miglioramento. Un’appropriata analisi dei dati di ritorno del servizio, portati all’attenzione della direzione, può consentire la definizione di obiettivi di miglioramento misurabili per una consapevole gestione, nel tempo, delle performance dell’organizzazione.

Sviluppare un sistema qualità nell’ambito del proprio studio professionale significa pertanto:

- *Quanto alle responsabilità della direzione*

Definire chiaramente responsabilità e autorità tra i membri della struttura, mediante la redazione di uno o più organigrammi e la formalizzazione dei ruoli di responsabilità quali, a puro titolo esemplificativo, i referenti del cliente, i responsabili operativi, i responsabili del sistema informativo (*privacy*), i responsabili del servizio di prevenzione e protezione (sicurezza), ecc. (vedi tabella sotto).

- *Quanto alla gestione delle risorse (dipendenti, praticanti, collaboratori, professionisti associati)*

Definire i requisiti professionali delle varie funzioni per poi gestirne: selezione, formazione e addestramento, coinvolgimento e motivazione, qualificazione, monitoraggio.

- *Quanto all’erogazione del servizio*

Individuare le interazioni tra i diversi processi operativi, per evitare perdite di informazioni, colli di bottiglia e inefficienze operative.

Definire e identificare con chiarezza gli incarichi ricevuti dai clienti, anche se non necessariamente in forma scritta. Pianificare le attività da svolgere mediante definizione delle scadenze, dei tempi di esecuzione e dei carichi di lavoro dei singoli collaboratori, monitorandone successivamente gli stati di avanzamento per evitare omissioni o ritardi rispetto alle previsioni.

Inoltre, mentre per la gestione delle

OGGETTIVO	AREA	RESPONSABILE	TEMPI	RISORSE	INDICATORE

attività non standardizzabili (consulenze) potranno essere adottati esclusivamente “metodi” operativi definiti come progettuali, per la gestione delle attività “ricorrenti” potranno essere definite, sulla base delle esigenze riscontrate, procedure volte a definire le fasi critiche dei processi operativi al fine di azzerare i rischi di errore e ridurre progressivamente gli sprechi derivanti da correzioni, rifacimenti e rilavorazioni.

- *Quanto a misurazioni, analisi e miglioramento*

Gestire le criticità (non conformità) in modo efficiente analizzandone successivamente le cause per individuare possibili azioni di miglioramento (correttive o preventive).

Monitorare lo stato di salute del sistema mediante attività coordinate di verifica e confronto nei confronti di tutte le aree di attività e di tutti i membri dell’organizzazione e successivi momenti di riesame da parte della direzione.

Individuare e definire obiettivi di miglioramento misurabili in linea con

la politica le *mission* dello studio, monitorandone periodicamente il conseguimento sulla base di indicatori predeterminati (vedi tabella sotto).

Affrontare un anno di lavoro “in qualità” può essere un buon metodo per testare (in fase iniziale) e revisionare periodicamente (a sistema avviato) le modalità di gestione del sistema organizzativo, anche se per ottenere la certificazione di qualità sono sufficienti normalmente tre mesi di attività “campionabile”. La verifica di certificazione esamina tutti gli aspetti operativi che si desidera far rientrare

nel sistema organizzato in relazione ai requisiti dello standard ISO 9001:2000 andando alla ricerca di evidenze di conformità. In caso di criticità non gravi vengono proposte dal valutatore opportunità per il miglioramento e solo in caso di gravi mancanze rispetto ai requisiti sopra citati può essere sospeso il rilascio del certificato fino all’adozione delle necessarie azioni correttive. Il raggiungimento della certificazione, infine, rappresenta un momento di forte coinvolgimento ed aggregazione per tutti i componenti dello studio che, se appropriatamente motivati, potranno contribuire sostanzialmente, nel tempo, al mantenimento /miglioramento degli obiettivi definiti dalla direzione.

Alessandra Damiani

consulente e valutatore sistemi qualità

DESCRIZIONE ATTIVITÀ (cosa, come, dove, perché)	CHI	QUANDO O ENTRO QUALE SCADENZA	IN QUANTO TEMPO	CON QUALI EVIDENZE (registrazioni della qualità)	CHECK RELATIVI
Fare...					
Verificare...					

Legge

G.U. n. 222 del 23.9.2006

Serie generale

Decreto 14 settembre 2005

Norme tecniche per le costruzioni

I principi fondamentali del decreto sono espressi dalle norme che disciplinano la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle costruzioni al fine di garantire la sicurezza e la pubblica incolumità. La realizzazione di strutture ed elementi strutturali dovranno essere progettati, realizzati, collaudati e saranno oggetto di periodiche manutenzioni, in forma economicamente sostenibile, in accordo al livello di sicurezza espresso dalle norme del decreto. Viene pertanto individuato uno "stato limite" della costruzione, inteso come valutazione verosimile della sicurezza di una costruzione. Gli "stati limite ultimi" identificano possibili crolli, perdite di equilibrio e dissesti gravi, totali o parziali, rischi per l'incolumità di persone, danni ambientali. Gli "stati limite di esercizio" stabiliscono i requisiti atti a garantire la condizione di esercizio di una costruzione. La "robustezza nei confronti di azioni accidentali" identifica un'azione preventiva in relazione ai danni derivanti da incendio, esplosione, urti, e conseguenze di errori umani. Il superamento di uno "stato limite ultimo" si definisce "collasso strutturale". Il superamento di uno "stato limite di esercizio" comporta deformazioni reversibili o permanenti, ed in tal caso è definito come "stato limite del danno". I livelli di sicurezza e le opere necessarie alla riduzione del rischio di danno, devono essere scelti dal Committente e dal Progettista in funzione all'uso e al tipo di struttura e in relazione alle possibili conseguenze del collasso. Saranno pertanto applicate in fase di progettazione misure volte a garantire la necessaria sicurezza sia con l'innalzamento dei parametri relativi alle sollecitazioni, sia nella scelta di materiali di cui sia garantita la "durabilità". Tutti i prodotti utilizzati nelle costruzioni dovranno essere chiaramente identificati per le caratteristiche meccaniche, fisiche e chimiche e saranno garantiti tramite una certificazione di accettazione da parte del Direttore dei Lavori. Particolare rilievo assume inoltre la definizione di un "modello geotecnico" e la scelta dei parametri di compatibilità delle costruzioni al modello geologico.

G.U. n. 235 del 9.10.2006

Serie generale

D.Lgs 2006, n. 264

Attuazione della Direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea

L'oggetto e campo di applicazione del decreto è espresso dall'Art. 1. Lo scopo è garantire un livello sufficiente di sicurezza nelle gallerie della rete stradale transeuropea. Sono pertanto adottate per la progettazione delle misure preventive volte a ridurre rischiose situazioni critiche per la vita umana, ambiente ed impianti, oltre a definire misure di protezione in caso di incidente. L'applicazione del decreto investe tutte le gallerie situate nel territorio italiano appartenenti alla rete stradale transeuropea, la cui lunghezza risulta superiore ai cinquecento metri. Il decreto non riguarda solo le gallerie allo stato di progetto o in corso di realizzazione, ma anche le gallerie già in esercizio. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale in relazione alle nuove strutture ricadenti nel campo di applicazione del decreto, ovvero alle modifiche eventualmente apportate alle strutture esistenti.

G.U. n. 243 del 18.10.2006

Serie generale

Provvedimento 12 ottobre 2006

Modalità di esecuzione delle visure catastali

Il provvedimento stabilisce i criteri e le procedure per le consultazioni di atti catastali, elaborati catastali e visure. Si riportano in seguito le disposizioni generali del provvedimento.

- Le visure rilasciate dall'Agenzia del Territorio costituiscono l'informazione primaria e originale delle risultanze degli atti e degli elaborati catastali. Le stampe ottenute non contengono attestazione di conformità e non costituiscono certificazione.
- Sono consultabili gli atti e gli elaborati catastali presenti nel sistema informativo dell'Agenzia del Territorio o su supporto cartaceo.
- La visura degli atti e degli elaborati di cui al comma 2 è consentita a chiunque, salvo quanto previsto al comma 4.
- La visura delle planimetrie delle unità immobiliari urbane è consentita, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni vigenti, soltanto a richiesta del proprietario, del possessore, di chi ha diritti reali di godimento sull'unità immobiliare ed in genere di chi ha legittimo interesse o possa dimostrare di agire per conto di questi.
- La visura degli atti e degli elaborati presenti nel sistema informativo è eseguita con modalità informatiche, con rilascio di una sola stampa a richiesta.
- La visura degli atti ed elaborati disponibili su supporto cartaceo, e non presenti nel

sistema informativo, è consentita a vista, con facoltà di estrarne brevi note ed appunti.

- L'utilizzo delle informazioni acquisite è consentito esclusivamente nel rispetto della normativa vigente.

I servizi di visura riguardano: l'attuale per immobile; la storica per immobile; l'elenco immobili; la porzione di mappa; le planimetrie delle unità immobiliari urbane ed elaborati planimetrici degli immobili; i libretti delle misure degli atti di aggiornamento geometrico; le monografie dei punti fiduciali; gli elenchi delle coordinate dei punti fiduciali; Sono consultabili a vista: gli atti catastali su supporto cartaceo; gli atti di aggiornamento geometrico; le monografie dei punti trigonometrici catastali; gli elaborati catastali di cui al comma 1, qualora esclusivamente su supporto cartaceo. Il provvedimento infine stabilisce i criteri di richiesta del servizio e le modalità di erogazione.

G.U. n. 247 del 23 ottobre 2006

Serie generale

Sicurezza nei cantieri di lavori pubblici. Implementazione del casellario informatico

Il Consiglio dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha emanato la Determinazione n. 4 del 26 luglio 2006 in materia di sicurezza nei cantieri edili, con particolare riguardo alla stima dei costi della sicurezza e in tema di annotazione nel Casellario. "Il Casellario informatico deve essere costantemente aggiornato con tutte le informazioni relative alla reale incidenza del fenomeno delle infrazioni degli obblighi di sicurezza nei lavori pubblici". Le stazioni appaltanti sono pertanto tenute a comunicare gravi inosservanze rilevate nel quadro delle attività ispettive e di controllo degli organi deputati alla vigilanza dei cantieri.

G.U. n. 253 del 30 ottobre 2006

Serie generale

Deliberazione 6 aprile 2006

Primo programma delle infrastrutture strategiche (L 443/2001). Programma "Grandi stazioni". Deliberazione n. 129/2006

La deliberazione si riferisce all'approvazione del progetto definitivo delle "opere complementari" relative alle principali stazioni italiane e gli stanziamenti deliberati per ciascuna di esse. L'approvazione consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni ed attività previste nel progetto approvato.

C. O.

Stampa

Ambiente

D.Lgs correttivo all'esame delle Regioni

(da "Edilizia e Territorio" del 30.10.06 – 4.11.06)
Procede a rilento il cammino del D.Lgs correttivo del Codice Ambientale, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri. Dalle Regioni erano arrivati commenti favorevoli allo schema di D.Lgs, soprattutto perché viene prevista la modifica dell'Art.195 del Codice, in tema di assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani.

Appalti

Dall'avvocato UE via libera agli affidamenti diretti sotto soglia di progetti e DL

(da "Edilizia e Territorio" – Commenti e Norme del 20-25.11.06)
Si torna a parlare di Legge Merloni: l'occasione è data dalle conclusioni dell'avvocato generale sulla causa legata alla procedura di infrazione contro la Merloni-quater. Secondo tali conclusioni vengono "assolte" le norme che consentono affidamenti diretti, in quanto il mancato richiamo al rispetto dei principi comunitari di trasparenza e non discriminazione non viola il trattato. L'osservanza può anche essere implicita.

Edilizia

Vecchi edifici certificati. Il percorso sarà graduale e legato alla vendita dell'immobile

(da "Il Sole 24 Ore" del 16.10.06)
Le nuove norme sulla certificazione energetica ampliano il raggio d'azione. L'obbligo di misurare il consumo d'energia di un palazzo o di un singolo appartamento sarà valido non solo per tutte le nuove costruzioni: il fabbisogno andrà stimato anche per i palazzi già esistenti. Lo prevede lo schema di decreto approvato dal Consiglio dei Ministri. Un provvedimento nato per fronteggiare alcune difficoltà legate alla prima applicazione della certificazione energetica, istituita con il D.lgs 192/2005.

Il Comune: sì ai sottotetti anche nei palazzi antichi. Approvato il regola-

mento che permette di costruire: "Ma non è una liberalizzazione selvaggia"

(dal "Corriere della Sera" del 22.10.06)
Le modifiche apportate alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano regolatore del Comune di Milano contengono una novità: si potranno realizzare sottotetti anche negli edifici costruiti prima del 1940. Fino ad ora non era possibile. Il provvedimento riguarderà le 147 zone B2 della città, pari a 10 milioni di metri quadrati.

Milano

Parcheggio alla Darsena, a rischio la Conca di Leonardo. I Comitati dei Navigli: ricorremo al Tar

(dal "Corriere della Sera" del 8.10.06)
Neppure l'ultimo ritrovamento, la "Conca di Viarenna", capolavoro di ingegneria per il sollevamento delle imbarcazioni datato 1439 e nota finora agli studiosi solo grazie alla descrizione di Leonardo da Vinci nel *Codice Atlantico*, è bastato a fermare il progetto parcheggio in Darsena. I Comitati dei Navigli minacciano un ricorso al Tar. Cruciale è il mancato rispetto del vincolo di tutela. Il Parcheggio Darsena prevede 713 posti a rotazione, più 350 destinati ai residenti. L'Assessore al traffico, Croci, spiega che una commissione di esperti seguirà lo sviluppo dei lavori alla luce dell'impatto paesaggistico, in ragione del pregio storico e monumentale della zona.

"Navigli fino alla Fiera, torri e verde: l'Expo a Milano". Ufficializzata dal Governo la candidatura del 2015, ma si dovrà battere la concorrenza di Mosca e Smirne

(dal "Corriere della Sera" del 28.10.06)
L'Italia ha ufficialmente un candidato per la grande esposizione universale. Il dossier Milano ha convinto il Governo, adesso Milano dovrà battere la concorrenza delle altre città del mondo. Ma questa Expo cambierà anche il volto della città. È prevista la realizzazione della torre della Fiera di Pero-Rho e di due itinerari che collegheranno la Darsena al sito dell'Expo, ognuno della lunghezza di 20 chilometri. Il primo sfrutterà l'acqua dei Navigli con l'antico progetto di renderli navigabili. Il secondo è una via di terra che sarà percorribile a piedi o in bicicletta.

Urbanistica

Infrastrutture, fondazioni e logistica nell'edizione 2006 di Urbanpromo

(da "Edilizia e Territorio" – numero monografico su Urbanpromo 2006 del 6-11.11.06)

La terza edizione di Urbanpromo, mostra dedicata al *marketing* urbano, si è svolta a Venezia con convegni e seminari che hanno visto la partecipazione di soggetti istituzionali e provenienti dal mondo accademico. La mostra ha ospitato duecento progetti e novanta espositori. I temi presentati ruotano principalmente intorno a tre assi: i progetti di riqualificazione urbana; le iniziative per potenziare i sistemi infrastrutturali e logistici; la promozione dello sviluppo locale. Ritorna l'argomento dei grandi corridoi europei e delle sue implicazioni nello sviluppo locale.

Provincia di Milano: in gara 410 idee per rendere più vivibile l'area metropolitana

(da "Edilizia e Territorio" – numero monografico su Urbanpromo 2006 del 6-11.11.06)
Sono 410 i progetti del concorso *Città di Città* bandito dalla Provincia di Milano allo scopo di mettere a confronto proposte ed esperienze finalizzate a migliorare la vivibilità dell'area metropolitana. Di questi, 249 sono idee progettuali e 153 sono esperienze in atto. Tutti i progetti sono stati presentati a Urbanpromo e avranno grande visibilità anche con una mostra organizzata alla Triennale di Milano, all'interno della Festa dell'Architettura.

Lombardia: incarichi per nuovi PRG. La Regione assegna 1,5 milioni di euro ai piccoli Comuni

(da "Edilizia e Territorio" del 23-28.10.06)
Piccolo sostegno della Regione Lombardia alla progettazione dei piani di governo del territorio introdotti dalla Legge 12/2005. È stato assegnato ai Comuni un primo finanziamento per 1,5 milioni di euro, in gran parte per centri con meno di duemila abitanti e raccolti in consorzio. Sono state oltre 750 le domande di finanziamento per elaborare i piani strutturali. Si prevede un costo complessivo di progettazione di circa sei milioni di euro. Intanto la Regione si prepara ad approvare criteri di semplificazione nella pianificazione territoriale per i Comuni sotto i cinquemila abitanti. Un provvedimento che dovrebbe far abbassare i costi di progettazione.

M. O.